

CIRCOLARE 3/2015

Limiti all'utilizzo in compensazione del credito IVA al 31/12/2014 risultante dalla dichiarazione IVA 2015

Come ben noto a decorrere dal 1° gennaio 2010 sono state introdotte notevoli limitazioni alla possibilità di utilizzare in compensazione il credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale. Tale limitazioni sono state ulteriormente rafforzate nel 2012. In particolare il DL 16/2012 ha previsto le seguenti regole per l'utilizzo in compensazione (mediante Mod. F24) del credito IVA:

- **fino all'importo annuale di € 5.000,00** il credito è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio (2015) nel presupposto, ovviamente, che quando verrà presentata la dichiarazione IVA del 2014 detto credito risulterà sussistente;
- se s'intende utilizzare in compensazione un **importo compreso tra € 5.001,00 e € 15.000,00** è necessario spedire per via telematica prima la dichiarazione IVA (che anche quest'anno può essere sganciata dal Modello unico). Posto che la dichiarazione IVA è possibile inoltrarla a partire dal mese di febbraio, la legge prevede che la prima scadenza utile per l'utilizzo in compensazione è il 16 marzo 2015;
- se s'intende utilizzare in compensazione un **importo superiore a € 15.000,00** è necessario:
 - ◆ trasmettere telematicamente la dichiarazione IVA;
 - ◆ ottenere da un professionista abilitato il "visto di conformità". Il professionista ha il compito di certificare, assumendosene la responsabilità, la veridicità e correttezza del credito IVA risultante dalla dichiarazione. Tale incarico può essere demandato anche al Revisore Unico, ovvero al collegio sindacale o alla società di revisione che effettua il controllo contabile della società.

E' bene sottolineare che non vi è alcun limite nell'utilizzare il credito Iva in verticale (ossia IVA su IVA) ma che la limitazione sopra descritta è riferita solo all'ipotesi che si intenda utilizzare il credito IVA in compensazione mediante Mod. F24, per il pagamento di altre imposte o contributi.

In questa ipotesi il tetto massimo della compensazione è di 700.000,00 euro, elevato a un milione per i sub-appaltatori edili (articolo 35, comma 6-ter, del Dl 223/2006).

Tanto chiarito, può essere utile un esempio.

La società Zeus ritiene che la dichiarazione IVA dell'anno 2014 una volta compilata presenterà un credito IVA di € 40.000,00.

Alla luce delle nuove regole la Società potrà:

1. già il 16 gennaio 2015 utilizzare in compensazione per pagare imposte o contributi un importo di € 5.000,00 di detto credito IVA che risulterà dalla dichiarazione annuale;
2. per utilizzare in compensazione ulteriori € 10.000,00 (importo cumulato € 15.000,00) dovrà previamente trasmettere telematicamente la dichiarazione IVA dell'anno 2014, dimostrando la sussistenza del credito. Se la dichiarazione IVA è trasmessa, ad esempio, nel mese di aprile 2015, detto importo potrà essere utilizzato in compensazione per la scadenza del 16 maggio 2015;
3. per utilizzare in compensazione, in tutto o in parte, il residuo importo di € 25.000,00 (40.000,00 – 15.000,00) la società dovrà anche ottenere il visto di conformità sul credito risultante dalla dichiarazione IVA.

Si fa presente che per la compensazione in F24 dei crediti IVA per importo superiore a € 5.000,00 non possono più essere utilizzati i servizi di home banking messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane, né possono essere utilizzati i servizi di remote banking (CBI) offerti dagli istituti di credito.

Ed infatti, il Modello F24 contenente una compensazione di un credito IVA per importo superiore a € 5.000,00 può essere trasmesso:

- direttamente dal contribuente mediante i **canali Entratel o Fisconline**;
- tramite **gli intermediari abilitati al servizio Entratel**. In questo caso, l'addebito delle somme dovute è effettuato sul conto corrente bancario o postale del contribuente, ovvero con addebito delle somme sul conto corrente bancario o postale dell'intermediario.

E' importante sottolineare che in mancanza dei presupposti illustrati nella presente informativa, il sistema informatico dell'Agenzia delle Entrate provvede a scartare il Modello F24, dandone apposita comunicazione nella ricevuta telematica.

Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

**L'elaborazione dei testi, ancorché curata con scrupolosa attenzione, non impegna alcuna responsabilità*